

## D.G. Ambiente e clima

**D.d.s. 20 giugno 2024 - n. 9370**

**Adozione della determinazione di conclusione positiva della Conferenza di servizi decisoria ex art. 14, comma 2, legge 241/1990 - forma semplificata e in modalità asincrona - Approvazione ai sensi del comma 7 dell'art. 242 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, del documento: «Tratta B2 - progetto esecutivo di bonifica area ex-Icmesa. Lotto funzionale 3 - variante al POB», nell'ambito della realizzazione del collegamento autostradale Dalmine - Como - Varese - Valico del Gaggiolo e opere ad esso connesse, trasmesso dalla Società Pedemontana Lombarda s.p.a., e autorizzazione alla realizzazione degli interventi in esso previsti**

### IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA BONIFICHE

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152: «Norme in materia ambientale», in particolare il Titolo V «Bonifica di siti contaminati» e s.m.i.;

Richiamate le deliberazioni di Giunta regionale:

- 27 giugno 2006, n. 2838 avente ad oggetto: «Modalità applicative del Titolo V «Bonifica di siti contaminati» della parte quarta del d.lgs. 152/2006 - Norme in materia ambientale»;
- 10 febbraio 2010, n. 11348 avente ad oggetto: «Linee guida in materia di bonifica di siti contaminati»;
- 23 maggio 2012, n. 3509 avente ad oggetto: «Linee guida per la disciplina del procedimento per il rilascio della certificazione di avvenuta bonifica, messa in sicurezza operativa e messa in sicurezza permanente dei siti contaminati»;
- 23 maggio 2022, n. 6408 di approvazione dell'aggiornamento del Programma Regionale di Gestione dei Rifiuti (PRGR) comprensivo del Programma Regionale di Bonifica delle aree inquinate (PRB) e dei relativi documenti previsti dalla valutazione ambientale strategica (V.A.S.) «Piano verso l'economia circolare»;

Atteso che in occasione dell'approvazione del progetto preliminare dell'autostrada Pedemontana, il CIPE, in riferimento alla sovrapposizione del tracciato autostradale con l'area contaminata ex Icmesa, ha espresso alcune prescrizioni in merito alla necessità di approfondire gli impatti e le potenziali interferenze indotte dalle movimentazioni di terra previste durante la cantierizzazione della tratta B2, anche in relazione all'eventuale e conseguente tossicità per la salute dei residenti e dei lavoratori;

Dato atto che ai fini di ottemperare alle prescrizioni di cui sopra, Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a. ha eseguito opportune indagini preliminari dei terreni interessati dal tracciato e ricadenti nelle aree influenzate dall'incidente Icmesa; i risultati di tali indagini, svolte anche in contraddittorio con ARPA Lombardia, hanno rilevato la presenza di diossina in corrispondenza di alcune aree sia a destinazione d'uso industriale e sia ad uso verde/residenziale;

Richiamati i provvedimenti emessi dalla Regione Lombardia in riferimento al procedimento tecnico-amministrativo ai sensi dell'art. 242 del d.lgs. 152/2006 finalizzato alla realizzazione degli interventi di cui in oggetto:

- Decreto del dirigente di struttura 8 ottobre 2015, n. 8202 di approvazione ai sensi del comma 3 dell'art. 242 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, del documento: «Piano della caratterizzazione delle aree influenzate dall'incidente Icmesa, in conformità a quanto previsto dal d.lgs. 152/20062» e le successive integrazioni, nell'ambito della realizzazione dei lavori concernenti le tratte svincolo di Lomazzo - B1 - B2 - C - D e opere di compensazione del collegamento autostradale Dalmine - Como - Varese - Valico del Gaggiolo e opere ad esso connesse, trasmesso dalla Società Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a., e autorizzazione alla realizzazione degli interventi in essi previsti;
- Decreto del dirigente di struttura 16 novembre 2017, n. 14300 di approvazione ai sensi del comma 3 dell'art. 242 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, del documento: «Elaborazione del modello concettuale del sito - Identificazione dei livelli di concentrazione residua accettabile - Analisi di rischio», unitamente alla proposta di ripermetroazione del sito a conclusione della caratterizzazione delle aree influenzate dall'incidente Icmesa, nell'ambito della realizzazione dei lavori concernenti le Tratte Svincolo di Lomazzo - B1 - B2 - C e D e opere di compensazione del collegamento autostradale Dalmine - Como - Varese - Valico del Gaggiolo e opere ad esso connesse, trasmesso dalla Società Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a., secondo le risultanze conclusive della Conferenza di servizi del 28 febbraio 2017;

- Decreto del dirigente di struttura 11 ottobre 2019, n. 14639 di adozione della determinazione di conclusione positiva della Conferenza di servizi decisoria ex art. 14, comma 2, legge 241/1990 - forma simultanea in modalità sincrona - Approvazione ai sensi del comma 7 dell'art. 242 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 del documento: «Tratta B2 - C: Progetto operativo di bonifica delle aree influenzate dall'incidente Icmesa», nell'ambito della realizzazione dei lavori concernenti le tratte svincolo di Lomazzo - B1 - B2 - C e D e opere di compensazione del collegamento autostradale Dalmine - Como - Varese - Valico del Gaggiolo e opere ad esso connesse, trasmesso dalla Società Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a.;

- Decreto del dirigente della struttura bonifiche n.19451 del 30 novembre 2023, avente ad oggetto: Voltura alla Società Pedemontana Nuova s.c.p.a. del decreto regionale 11 ottobre 2019, n. 14639 avente ad oggetto: adozione della determinazione di conclusione positiva della Conferenza di servizi decisoria ex art. 14, comma 2, legge 241/1990 - forma simultanea in modalità sincrona - Approvazione ai sensi del comma 7 dell'art. 242 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, del documento: «Tratta B2 - C: Progetto operativo di bonifica delle aree influenzate dall'incidente Icmesa», nell'ambito della realizzazione dei lavori concernenti le tratte svincolo di Lomazzo - B1 - B2 - C - D e opere di compensazione del collegamento autostradale Dalmine - Como - Varese - Valico del Gaggiolo e opere ad esso connesse, trasmesso dalla Società Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a.;

Vista la nota del 5 marzo 2024, agli atti regionali con protocollo n.T1.2024.29438 del 7 marzo 2024, con la quale la Società Pedemontana Nuova s.c.p.a., con sede in Milano - via Adige, 19, ha trasmesso il documento «Progetto esecutivo di bonifica area ex-Icmesa - Lotto funzionale 3 - Variante al POB» e la successiva nota del 4 aprile 2024, agli atti regionali con protocollo n.T1.2024.40767 del 10 aprile 2024 di errata corrige con la quale la suddetta società ha trasmesso il computo metrico estimativo aggiornato;

Preso atto di quanto indicato nel documento progettuale di cui sopra, in particolare della proposta migliorativa di realizzazione di un parco urbano comprendente le aree delle Gallerie artificiali Seveso e Baruccanetta e delle verifiche eseguite per valutarne la compatibilità e i cui esiti hanno determinato la necessità di procedere alla suddetta variante;

Preso atto delle disposizioni del capo III, legge 241/1990 s.m.i., relative alla partecipazione al procedimento amministrativo;

Dato atto che, con nota del 9 aprile 2024, con protocollo n. T1.2024.40661, la Regione Lombardia, quale soggetto procedente, ha indetto la Conferenza di Servizi decisoria di cui all'art. 14, comma 2 della l. 7 agosto 1990, n. 241, e s.m.i., in forma semplificata ed in modalità asincrona ai sensi dell'art. 14 bis, per l'acquisizione di pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso da parte delle amministrazioni e degli enti coinvolti.

Considerato che il termine perentorio entro il quale i soggetti coinvolti dovevano rendere le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della Conferenza è decorso il 20 maggio 2024;

Rilevato che sono stati acquisiti dai seguenti Soggetti coinvolti esclusivamente atti di assenso:

- non condizionato:
  - Comune di Cesano Maderno - nota protocollo agli atti regionali n.T1.2024.53749 del 16 maggio 2024 (Allegato 1);
- con indicazioni, osservazioni, prescrizioni:
  - WWF Lombardia - nota protocollo agli atti regionali n. T1.2024.53649 del 16 maggio 2024 (Allegato 2);
  - Provincia di Monza-Brianza - nota protocollo agli atti regionali n.T1.2024.54970 del 21 maggio 2024 (Allegato 3);

Preso atto della valutazione tecnica espressa da ARPA Lombardia - Dipartimento di Monza-Brianza - agli atti regionali con protocollo n.T1.2024.55483 del 22 maggio 2024 (Allegato 4);

Preso atto altresì della nota di ATS Brianza agli atti regionali con protocollo n.T1.2024.58509 del 30 maggio 2023, pervenuta oltre i termini perentori fissati dalla convocazione della Conferenza di servizi (Allegato 5).

Considerato altresì che l'ente procedente provveda ad adottare la determinazione motivata di conclusione della conferenza sulla base delle posizioni prevalenti espresse dalle amministrazioni partecipanti tramite i rispettivi rappresentanti;

Ritenuto, nell'ambito dell'istruttoria tecnica condotta, la necessità espressa dagli enti interessati, che la parte debba integrare il documento progettuale presentato con le osservazioni e prescrizioni espresse dalle amministrazioni di cui sopra;

## Serie Ordinaria n. 26 - Venerdì 28 giugno 2024

Dato atto per quanto sopra che con nota T1.2024.56348 del 23 maggio 2024 Regione Lombardia ha disposto la sospensione dei termini procedurali di cui all'art. 6 della legge 241/1990, fino al 3 giugno 2024 per la presentazione all'ente procedente di quanto richiesto;

Visto il documento integrativo «Progetto esecutivo di bonifica area ex-Icmesa - Lotto funzionale 3 - Variante al POB - Riscontro ai pareri della Conferenza dei servizi» trasmesso dalla Società Pedelombarda Nuova s.c.p.a., agli atti regionali con protocollo T1.2024.60043 del 4 giugno 2024.

Dato atto dell'acquisizione dell'approvazione unanime, con osservazioni e prescrizioni delle amministrazioni coinvolte, manifestata nella Conferenza di servizi che recepisce, per quanto non modificato e/o integrato dalla determinazione di conclusione della stessa, le osservazioni degli enti presenti in Conferenza di servizi, per gli aspetti di rispettiva competenza ed in riferimento ai supplementi istruttori conseguiti, e dei relativi contributi formali acquisiti dagli enti interessati, nonché ai contenuti del Progetto esecutivo di bonifica dell'area ex Icmesa - Lotto funzionale 3 - che costituisce variante al POB e del documento integrativo presentato;

Ritenuto per le motivazioni sopra richiamate di adottare la determinazione di conclusione positiva della Conferenza di servizi ex art. 14-quater, legge 241/1990, come sopra indetta e svolta, che sostituisce ad ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni e dei gestori di beni e servizi pubblici interessati. I termini di efficacia di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati acquisiti nell'ambito della Conferenza di servizi decorrono dalla data di comunicazione del presente decreto;

Ritenuto pertanto di approvare il documento «Progetto esecutivo di bonifica area ex-Icmesa - Lotto funzionale 3 - Variante al POB» e l'integrazione allo stesso, costituita dal documento: «Progetto esecutivo di bonifica area ex-Icmesa - Lotto funzionale 3 - Variante al POB - Riscontro ai pareri della Conferenza dei servizi», trasmessi dalla Società Pedelombarda Nuova s.c.p.a., nell'ambito della realizzazione del collegamento autostradale Dalmine - Como - Varese - valico del Gaggiolo e opere ad esso connesse, con le osservazioni e prescrizioni espresse dalla Conferenza di servizi decisa e dai contributi istruttori presentati dagli enti interessati;

Ritenuto altresì di autorizzare gli interventi previsti nel documento progettuale di cui sopra;

Evidenziato che, al fine dei necessari controlli a garanzia degli interventi di cui trattasi, la parte dovrà trasmettere agli enti territorialmente interessati, ogni documento necessario per una corretta informazione tecnico-procedurale, relativa all'esecuzione dei lavori di cui trattasi, a mente del programma temporale degli interventi e delle azioni connesse;

Dato atto che il procedimento che si conclude con il presente decreto ai sensi dell'art. 242 del d.lgs. 152/2006, deve concludersi nel termine di 60 gg dal ricevimento del documento progettuale oggetto di approvazione, e che tale termine non è stato rispettato per il protrarsi delle valutazioni in fase istruttoria dei presupposti e degli elementi di fatto e di diritto a base dell'atto provvedimento;

Ritenuto di fissare l'importo della garanzia finanziaria, di cui ai disposti dell'art. 242, comma 7 del d.lgs. 152/2006, in € 597.217,04 pari al 30% dell'ammontare dei costi degli interventi di bonifica e ripristino ambientale, quale garanzia finanziaria da prestarsi a favore della Regione Lombardia, in osservanza ai disposti della d.g.r. 15 giugno 2006, n. 2744;

Visto l'art. 17 della l.r. 20 del 7 luglio 2008 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale» e i provvedimenti della XII Legislatura;

Dato atto che il presente provvedimento rientra tra le competenze della Struttura

Bonifiche individuata con d.g.r. n. 628 del 13 luglio 2023 «IX Provvedimento organizzativo 2023»;

## DECRETA

1. di adottare la determinazione di conclusione positiva della Conferenza di servizi ex art. 14-quater, legge 241/1990 come indetta e svolta in premessa, che sostituisce ad ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni e dei gestori di beni e servizi pubblici interessati;

2. di approvare il documento «Progetto esecutivo di bonifica area ex-Icmesa - Lotto funzionale 3 - Variante al POB» e l'integrazione allo stesso, costituita dal documento: «Progetto esecutivo di bonifica area ex-Icmesa - Lotto funzionale 3 - Variante al POB - Riscontro ai pareri della Conferenza dei servizi», trasmessi dalla Società Pedelombarda Nuova s.c.p.a., nell'ambito della realizzazione del collegamento autostradale Dalmine - Como - Varese - valico del

Gaggiolo e opere ad esso connesse, con le osservazioni e prescrizioni espresse dalla Conferenza di servizi decisa e dai contributi istruttori presentati dagli Enti interessati di cui agli allegati 1, 2, 3, 4, e 5 citati in premessa e parti integranti al presente provvedimento;

3. di autorizzare gli interventi previsti nel documento progettuale di cui sopra;

4. di fissare l'importo della garanzia finanziaria, di cui ai disposti dell'art. 242, comma 7 del d.lgs. 152/2006, in € 597.217,04 pari al 30% dell'ammontare dei costi degli interventi di bonifica, quale garanzia finanziaria da prestarsi a favore della Regione Lombardia, in osservanza ai disposti della d.g.r. 15 giugno 2006, n. 2744;

5. di dare atto che la Società Pedelombarda Nuova s.c.p.a., ha provveduto ad assolvere l'imposta di bollo ai sensi del d.p.r. 642/1972 e s.m.i.;

6. che al fine dei necessari controlli a garanzia degli interventi di cui trattasi, la parte dovrà trasmettere agli enti territorialmente interessati, ogni documento necessario per una corretta informazione tecnico-procedurale, relativa all'esecuzione dei lavori di cui trattasi, a mente del programma temporale degli interventi e delle azioni connesse;

7. di comunicare il presente atto alla Società Pedelombarda Nuova s.c.p.a., e di trasmetterne copia alla Provincia di Monza Brianza, ai Comuni di Barlassina, Bovisio Masciago, Cesano Maderno, Desio, Meda, Seveso, all'ARPA Lombardia - Dipartimento di Monza Brianza, all'A.T.S. Brianza e al Parco regionale del Bosco delle Querce;

8. di provvedere a pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, il presente provvedimento, ad esclusione degli allegati 1, 2, 3, 4 e 5;

9. di dare atto che gli atti inerenti il procedimento sono depositati presso la Struttura Bonifiche della Direzione Generale Ambiente e clima della Regione Lombardia, accessibili da parte di chiunque vi abbia interesse secondo le modalità ed i limiti previsti dalle vigenti norme in materia di accesso ai documenti amministrativi;

10. di attestare che il presente atto non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013;

11. di dare atto altresì, ai sensi dell'art. 3, legge 7 agosto 1990, n. 241, che contro il presente provvedimento, potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di comunicazione dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla predetta data.

Il dirigente  
Dario Fossati